



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le leggi 18 marzo 1968 n. 337, 29 luglio 1980 n. 390, 9 febbraio 1982 e 30 aprile 1985 n. 163;

VISTA la legge 30 aprile 1985 n. 163 istitutiva del Fondo Unico per lo Spettacolo;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 27 luglio 2017 n. 48 e s.m.i., recante "criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";

VISTO il proprio decreto del 21 novembre 2017, n. 1994 con cui è stabilito, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del D.M. 27 luglio 2017 n. 48, il massimale di spesa relativo all'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali di cui all'art. 34 del D.M. 27/07/2017 n. 48 e s.m.i.;

VISTO il D.M. del 11 gennaio 2018 con cui sono stati nominati i componenti della Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante per il triennio 2018/2020;

VISTO il D.M. 28 febbraio 2018 n. 129, con il quale sono stati fissati, in conformità al parere espresso dalla Consulta per lo Spettacolo nella riunione del 16 febbraio 2018, i singoli stanziamenti per gli specifici settori dello spettacolo;

VISTO il D.L. 12 luglio 2018, n. 86 recante, tra l'altro, il trasferimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle funzioni in materia di turismo;

VISTA l'istanza codice DOM-2018-15290-CESVAD-00001, acquisita con prot. n. 11384 del 21/09/2018, presentata dal sig. Marco CALZOLAI, in qualità di legale rappresentante della ditta LIGHT PARK di Calzolari Marco e C. Sas, intesa ad ottenere un contributo per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, ai sensi dell'articolo 34 del D.M. del 27/07/2017 e s.m.i.;

VISTA la comunicazione ns. prot. n. 11951 del 02/10/2018, trasmessa telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata della ditta LIGHT PARK di Calzolari Marco e C. Sas, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna datata 02/10/2018, contenente i motivi ostativi all'accoglimento della suddetta istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., in quanto il "gruppo frigorifero" acquistato per l'attrazione denominata "pista di pattinaggio con pattini da ghiaccio o a rotelle" non costituisce parte integrante e completa dell'attrazione stessa, ai sensi dell'art. 34, comma 2 del D.M. 27/07/2017 e s.m.i., in cui sono espressamente indicati gli impianti, i macchinari, le attrezzature e i beni strumentali ammissibili al contributo medesimo. In questo modo si vuole evitare che uno stesso bene possa essere utilizzato per diverse attrazioni della stessa tipologia. In particolare, si ritiene che l'attrazione denominata "pista di pattinaggio con pattini da ghiaccio o a rotelle" debba essere acquistata completa;

RILEVATO che la suddetta nota è rimasta senza riscontro entro il termine di legge;

ACQUISITO il parere negativo espresso, ai sensi dell'art. 5, comma 12, del succitato D.M. dalla Commissione consultiva per l'attività circense e lo spettacolo viaggiante nella riunione del 24 ottobre 2018;

RITENUTO, pertanto, di dover rigettare la suddetta istanza;

DECRETA

l'istanza codice DOM-2018-15290-CESVAD-00001, acquisita con prot. n. 11384 del 21/09/2018, presentata dal sig. Marco CALZOLAI, in qualità di legale rappresentante della ditta LIGHT PARK di Calzolari Marco e C. Sas, intesa ad ottenere un contributo per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, ai sensi dell'articolo 34 del decreto di questo Ministero n. 48 del 27/07/2017 e s.m.i., non è accolta per i motivi espressi in premessa che vengono integralmente richiamati.

Roma, 30 OTT. 2018

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Onofrio CUTAIA

